

CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI

(PROVINCIA DI BRESCIA)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DA AFFIDARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI ESCAVATORE E DUMPER NECESSARI AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REGIMAZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE VALLARO LOTTI 1 E 2 AFFIDATO AL CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI.

CUP I15H20000250002

ART. 1 – OGGETTO

L'appalto si riferisce al procedimento finalizzata alla stipula di un accordo quadro con unico operatore per il servizio di nolo a caldo di escavatore e dumper, definito all'art. 36 co. 1 lett. B del D.lgs. 36/2023, di attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (Pubblicato G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)".

ART. 2 – DURATA e TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il presente affidamento è mirato alla stipula di un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 co. 3 del d.lgs. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici e smi finalizzato all'affidamento del servizio di nolo a caldo di escavatore e dumper necessario al completamento dei lavori di regimazione e sistemazione idraulica del torrente Vallaro lotti 1 e 2 affidato al Consorzio Forestale Due Parchi.

La somma di € 90.000,00 posta a base di gara dalla stazione appaltante indica unicamente l'importo presunto e massimo delle prestazioni richieste le quali tuttavia potranno variare, anche in difetto, rispetto al suddetto importo per effetto delle variazioni delle quantità delle prestazioni e delle necessità d'intervento manutentivo da compiersi presso la strada di riferimento, e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati, in ragione del fatto che, per mezzo dell'accordo quadro e in dipendenza dello stesso, verranno posti in essere degli accordi applicativi non autonomi, il cui oggetto è solamente determinabile in applicazione del contenuto prefissato nell'accordo medesimo. Dal predetto accordo quadro di futura stipula pertanto non discenderanno pertanto per l'amministrazione contraente obblighi esecutivi e neppure obblighi a contrarre (pactum de contrahendo) ed a corrispondere l'intera somma indicata nella presente lettera d'invito, ma bensì obblighi ad applicare alle esigenze di servizio d'intervento di volta in volta richieste, le condizioni economiche contrattuali predefinite nell'accordo quadro (pactum de modo contrahendi) così come risultanti dalle operazioni di gara.

La durata dell'affidamento sarà definita alternativamente o all'esaurimento dell'importo complessivo di **90.000,00 € +IVA** esclusa come regolato dall'art.59 comm.1 del DLGS 36/2023 ed s.m.i. e comunque non oltre il 31/12/2024 a meno di eccezionali eventi che possano modificare la scadenza;

ART. 3 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto attiene al nolo a caldo di:

1. Escavatore non inferiore ai 200 q.li con benna da scogliera e benna da scavo, in ottime condizioni tecniche e dotato dei necessari dispositivi di sicurezza al fine di affiancare nostro operatore nella realizzazione di scogliere in massi ciclopici anche di altezze superiori ai 5 ml; l'operatore dovrà quindi essere in grado di eseguire sia scavo che scogliere.
2. Dumper non inferiore alle 25 tonnellate di carico opportunamente trazione per usi gravosi;

I servizi dovranno essere continuativi in quanto in cantiere dovranno essere presenti entrambi i mezzi richiesti ed 1 solo operatore in grado di gestirli entrambi al bisogno. Il consorzio si impegna nei giorni concordati ad assicurare la giornata completa di servizio (per 1 giornata lavorativa si intendono 9 ore di escavatore + 4 di dumper).

Per qualsiasi chiarimento tecnico contattare il geom. Marco Gregorini, 3285487082.

ART. 4 – PREZZI – CONDIZIONI ECONOMICHE

Per i servizi conteggiati "a misura" essi saranno riconosciuti previa presentazione di rapportino d'intervento giornaliero riportanti il totale delle ore lavorate controfirmato dal preposto presente in cantiere, autorizzato successivamente dal direttore Dott. Riccardo Mariotti e controfirmato per accettazione.

I prezzi saranno quelli risultanti dalla procedura di richiesta di preventivo, indicati nel MODELLO 2.

I prezzi orari offerti dall'appaltatore in sede di gara si intende comprensivo di ogni onere e/o spesa relativa al servizio. (es. eventuali fermi macchina, carburante, ecc....)

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto "a misura" ed avverrà, previa presentazione di regolare fattura elettronica 90 gg fine mese.

Per la particolare specificità del presente appalto non è prevista alcuna anticipazione del prezzo dello stesso, ai sensi dell'art. 26 ter del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013.

ART. 5 – LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del procedimento dovrà essere effettuato in Comune di Vione, presso il torrente Vallaro. Esattamente i luoghi saranno illustrati in fase di sopralluogo.

ART. 6 – ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI APPALTO

La ditta sottoscrivendo il presente Capitolato attesta di aver preso esatta conoscenza del servizio da effettuare.

ART. 7 – ASSISTENZA PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE

La ditta appaltatrice si impegna ad assumere ed assolvere a tutti gli obblighi normativi e di legge in materia di assistenza, previdenza, assicurazione, sicurezza e contratto di lavoro nei confronti dei dipendenti e di tutti gli Enti preposti; la stazione appaltante, in caso di qualunque violazione, sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento, fino a quando gli enti preposti non comunicheranno avvenuta regolarità, ovvero fino a quando la vertenza sarà stata definita. Inoltre, prima dell'inizio lavori dovrà consegnare apposito POS da sottoporre poi a verifica del Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.

ART. 8 - PAGAMENTI

Il pagamento avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica 90gg fine mese previo conteggio inviato alla Stazione Appaltante accompagnato dal rapporto di esercizio giornaliero debitamente controfirmato per approvazione dal responsabile del CF2P. Il sopracitato modello di rapporto d'esercizio sarà fornito dalla stazione appaltante e dovrà essere debitamente compilato integralmente in tutte le sue parti, controfirmato dalla ditta **AL TERMINE DI OGNI GIORNATA LAVORATIVA**. Il pagamento sarà subordinato alla verifica di regolarità contributiva da parte dell'operatore.

ART. 9 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore le spese contrattuali d'appalto, di stampa e di bollo, registro e diritti di segreteria senza diritto di rivalsa (ove dovute).

ART. 10 –PENALI

All'appaltatore sono applicate le seguenti penalità:

- 1.000,00 €/giorno per ogni giornata di servizio precedentemente concordata con ufficio tecnico a cui l'aggiudicatario non si presenta;
- 100,00 €/ora per ogni ora di ritardo sull'orario concordato per la presentazione della ditta in cantiere;

La sanzione pecuniaria è comminata dal Direttore dei Lavori previa contestazione scritta dell'addebito e diritto dell'appaltatore a presentare memorie, scritti giustificativi e/o ad essere sentito direttamente entro 10 giorni dalla contestazione. Il procedimento sanzionatorio deve concludersi entro 30 giorni.

Il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio Forestale Due Parchi potrà anche dichiarare sciolto il contratto e fare eseguire servizio ad altro appaltatore, chiedendo il rimborso delle spese e dei danni subiti dal Consorzio Forestale Due Parchi.

L'ammontare delle penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con il Consorzio, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.

Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo pec, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Consorzio.

ART. 11 – RESPONSABILITA'

La Ditta appaltatrice solleva l'Amministrazione e l'Ufficio responsabile da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno arrecato a terzi per imperfetta o negligente esecuzione di ogni o qualunque opera prescritta dal presente Capitolato.

La presenza sui luoghi del personale dipendente dal Consorzio e qualunque suo intervento non altera o diminuisce queste condizioni di responsabilità.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Consorzio si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno dell'accordo quadro e/o dei singoli contratti attuativi dello stesso, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- A. frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
- B. qualora l'appaltatore non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d'incarico
- C. qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto.

La risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà dell'Amministrazione di valersi della clausola risolutiva e deve essere preceduta, nelle ipotesi previste alle lettere a) e b), dalla contestazione degli addebiti all'appaltatore, con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il responsabile del procedimento o direttore dell'esecuzione del contratto, assegna un termine, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve di diritto il contratto.

Si procederà altresì alla risoluzione del contratto:

- a) quando il Consorzio e l'appaltatore, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso;
- b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'appaltatore per causa ad esso non imputabile;
- c) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Consorzio;
- d) Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
- e) Rescissione del contratto in essere tra Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica e Consorzio Forestale Due Parchi;

In caso di recesso unilaterale da parte dell'appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente da notificare alla Ditta aggiudicataria.

Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, il pagamento del valore della fornitura eseguita fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 13 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente l'affidamento, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Il recesso dell'affidamento comporterà la decadenza/recesso dei/dai relativi Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di servizi ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- qualora il rappresentante legale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Il CF2P, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti lo stesso consorzio, che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Atto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Ai sensi dell'art. 1 comma 13, del Decreto-Legge 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012, qualora la Consip stipuli una convenzione per l'acquisto del servizio in oggetto che preveda prezzi inferiori a quelli previsti nell'affidamento stipulato con l'appaltatore. In tal caso la stazione appaltante può recedere dal contratto, pagando le prestazioni eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, con un preavviso di 15 giorni qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri della convenzione Consip.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.

Art. 14 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Anche ai sensi degli artt. 114 e 117 del D.Lgs. n. 36/2023, il Fornitore si obbliga a consentire il consorzio e di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque al consorzio la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici.

Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

Timbro e Firma PER accettazione

..... li